

Rossano Adorno

Libertà e cautele



Giappichelli

Note di sistema.

Il codice del 1988 ha raccolto in sedi separate le misure cautelari, l'arresto in flagranza e il fermo (ai quali si è successivamente aggiunto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) e l'accompagnamento coattivo, muovendo da opzioni di fondo non sempre nitide.

Le misure cautelari occupano il libro IV, distribuite in due titoli: misure personali e reali. Le prime, articolate in misure coercitive e interdittive, comprimono la libertà personale, che trova tutela primaria e autonoma nell'art. 13 Cost. Le seconde – costituite dal sequestro preventivo e conservativo –, vincolando beni, materiali e immateriali, incidono sulla libertà di iniziativa economica e sulla proprietà privata, riconosciute dagli artt. 41 e 42 Cost. È sembrato che il dato unificante fosse rappresentato dalla finalizzazione «cautelare» delle misure in questione¹, dirette a preservare (da un pericolo) l'esito istruttorio o l'esecuzione delle statuizioni penali e civili della sentenza ovvero a sterilizzare le conseguenze del reato o ad impedire la commissione di ulteriori reati. È evidente, peraltro, come in quest'ultimo caso l'intervento cautelare presenti caratteri comuni alle misure di sicurezza².

Arresto e fermo (e allontanamento d'urgenza dalla casa familiare) sono incuneati nel libro VI, dedicato alle indagini preliminari e omonima udienza, integrandovi il titolo VI. La soluzione topografica muove dall'idea che si tratti di misure coercitive tipiche della fase delle indagini preliminari, adottabili dagli stessi organi inquirenti. Non sfugge, tuttavia, come anche queste misure assolvano, sia pure in via del tutto provvisoria, ad una funzione cautelare³, destinata eventualmente a consolidarsi, all'esito dell'udienza di convalida, con l'applicazione di una misura coercitiva⁴. Sono, in altri termini, “cautele mediate” o, stando ad una qualificazione ormai invalsa, “misure precautelari”. D'altronde, emerge univocamente dai lavori preparatori la consapevolezza del legislatore che il potere-dovere di arresto e fermo è collegato ad esigenze e criteri di discrezionalità vincolata e di adeguatezza analoghi a quelli delle *altre* misure cautelari personali».

L'accompagnamento coattivo è oggetto di una disciplina frammentata, il cui nucleo essenziale (artt. 132 e 133 c.p.p.) - integrato da una pluralità di norme sparse nel codice - è collocato nel libro II, dedicato agli atti, tra i

¹ *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Serie generale, Supplemento ordinario*, n. 2, p. 70.

² F. CORDERO, *Procedura penale*, VII ed., Giuffrè, 2012, p. 480.

³ Non sembra revocabile in dubbio, infatti, che la funzione precipua dell'arresto in flagranza e dell'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare sia quella di interrompere l'*iter criminis* e di prevenire le ulteriori conseguenze del reato; all'arresto, inoltre, non sono estranee finalità propriamente processuali, quali l'acquisizione di una prova genuina e la neutralizzazione del pericolo di fuga. Quest'ultima finalità caratterizza, poi, in via esclusiva il fermo della persona gravemente indiziata di delitto.

⁴ Cfr. Corte cost., 24 luglio 1996, n. 305.

provvedimenti del giudice (titolo II). Dunque, pur limitando, ancorché entro limiti temporali piuttosto ristretti, la libertà personale dell'individuo, l'istituto non ha trovato spazio nel libro IV: è stata, così, abbandonata la classificazione, operata nella vigenza del c.p.p. 1930, dell'accompagnamento coattivo come misura restrittiva delle libertà personale, essendosi ritenuta soverchiante la finalità di diretto contributo "positivo" all'attività di indagine e di accertamento. Nondimeno, sul piano metodologico, se ne giustifica la trattazione unitaria con le misure cautelari e precautelari, perché esso vale a rimuovere con la forza una situazione di stallo all'interno del procedimento in vista dell'espletamento di un'attività, tendenzialmente, investigativa o probatoria: entro questi limiti, pertanto, svolge una funzione *lato sensu* cautelare.

CAPITOLO I

CAUTELE PERSONALI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I presupposti: la pena edittale. – 3. *Segue*. I gravi indizi di colpevolezza. – 4. *Segue*. Le esigenze cautelari. – 5. I criteri di scelta delle misure. – 6. La tipologia delle misure cautelari personali: misure coercitive. – 7. *Segue*. Misure interdittive – 8. L'applicazione delle misure. – 9. Gli adempimenti esecutivi. L'interrogatorio della persona sottoposta a misure cautelari. – 10. Le vicende delle misure cautelari: revoca e sostituzione. – 11. *Segue*. I modi di estinzione automatica. – 12. *Segue*. I termini di durata massima. – 13. Le impugnazioni. – 14. *Segue*. Il riesame. – 15. *Segue*. L'appello. – 16. *Segue*. Il ricorso per cassazione. – 17. L'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.

1. *Premessa*.

Muovendo dal complesso reticolo di direttive stabilite dalla legge delega (art. 2 n. 59-65 l. 16 febbraio 1987, n. 81) riguardo alle misure limitative della libertà personale applicabili per fronteggiare specifiche esigenze cautelari, il legislatore delegato ha costruito un autonomo sottosistema normativo, dedicando al tema delle “misure cautelari personali” il titolo I (artt. 272-315 c.p.p.) del libro IV del codice. La collocazione sistematica intende evidenziare anche la diversa natura di tali misure rispetto ad altri interventi restrittivi - quali, ad es., l'arresto in flagranza di reato e il fermo di indiziato di delitto (artt. 379-391 c.p.p.) o l'accompagnamento coattivo (artt. 132-133 e 376 c.p.p.) - altrove disciplinati.

Se l'art. 272 c.p.p. ribadisce il principio di inviolabilità della libertà personale sancito dall'art. 13 Cost., e il corollario della sua possibile restrizione «nei soli casi e modi stabiliti dalla legge», prevedendo che «le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo», l'art. 279 c.p.p. si fa carico di attuare la riserva di giurisdizione fissata nella predetta norma costituzionale.

La disciplina dei mezzi restrittivi esperibili nel corso del procedimento risente, a livello di legislazione ordinaria, di una ulteriore garanzia costituzionale di libertà: la presunzione di non colpevolezza che, ai sensi dell'art. 27 comma 2 Cost., assiste l'imputato fino alla condanna definitiva. Tale presunzione, che esprime sia una regola di giudizio sia una regola di trattamento, in tale ultimo significato svolge un ruolo nevralgico nella

individuazione del regime costituzionale della libertà personale⁵. Invero, chiarendo che non può esservi confusione tra i ruoli di imputato e condannato, l'art. 27 comma 2 Cost. introduce la logica cautelare, in forza della quale la restrizione *ante iudicatum* può giustificarsi, eccezionalmente, in presenza di necessità concrete e attuali e solo per tutelare beni costituzionali comparabili con il valore compresso. Ne deriva che tale restrizione deve essere continuamente rivedibile e assolutamente provvisoria. In questo quadro costituzionale si spiegano i presupposti dettati dal codice per il legittimo esercizio del potere cautelare.

2. I presupposti: la pena edittale.

Sul piano logico, viene in rilievo, anzitutto, la gravità astratta del reato per cui si procede. In proposito, è previsto, in linea generale, che le misure cautelari personali possono essere applicate «solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni» (artt. 280 comma 1 e 287 c.p.p.).

I criteri di determinazione delle pena ai fini dell'applicazione delle misure sono, poi, delineati dall'art. 278 c.p.p., a norma del quale «si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato», senza tener conto della «continuazione», della «recidiva»⁶ e delle «circostanze del reato» a meno che non vengano in rilievo l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., l'attenuante *ex art.* 62 n. 4 c.p., le circostanze per le quali sia stabilita una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale.

La regola, tuttavia, non è priva di eccezioni. A parte quelle dettate con riferimento a specifiche misure (cfr., ad es., artt. 282-*bis* comma 6, 288 comma 2, 289 comma 2, 289-*bis* secondo periodo e 290 comma 2 c.p.p.), è proprio il comma di esordio dell'art. 280 c.p.p. a fare «salvo quanto disposto dai commi 2 e 3» dello stesso articolo, dove la deroga concerne specificamente la custodia cautelare in carcere. Essa, infatti, può essere disposta soltanto qualora si proceda per delitti «consumati o tentati per quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni» (ovvero, si deve ritenere, nonostante il silenzio della norma, la pena dell'ergastolo), nonché «per il delitto di finanziamento illecito dei partiti» di cui all'art. 7 l. 2 maggio 1974, n. 195. Questo limite, però, non opera, ai sensi del comma 3 dell'art. 280 c.p.p., «nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare», a carico del quale, pertanto, la custodia carceraria potrà essere applicata, facendo leva sul meccanismo sostitutivo di cui all'art. 276 c.p.p., anche qualora si proceda per delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni - benché inferiore a cinque anni - alla luce

⁵ A. DE CARO, *Strumenti cautelari e precautelari*, in AA. VV., *Manuale di Diritto processuale penale*, Giappichelli, 2017, p. 331 ss.

⁶ Anche se reiterata: Cass., sez. un., 24 febbraio 2011, n. 17386, in *C.e.d.*, n. 249482.

della regola generale *ex art. 280 comma 1 c.p.p.* Una seconda eccezione, di segno contrario, rispetto a tale regola generale è prevista sempre dall'art. 280 comma 1 c.p.p., nella parte in cui, facendo salvo quanto disposto dall'art. 391 c.p.p., permette, a norma del comma 5 di tale articolo, di prescindere dai limiti di pena contemplati, tra l'altro, dall'art. 280 c.p.p. (senza alcuna distinzione, deve ritenersi, stante l'ampiezza del richiamo, tra custodia carceraria e altre misure coercitive), ove si tratti di applicare una misura coercitiva a seguito della convalida dell'arresto eseguito nella flagranza di «uno dei delitti indicati nell'art. 381 comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza».

Alla luce dei precedenti rilievi, nel caso di arresto eseguito per supposta flagranza del reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma, ai sensi degli artt. 582 comma 2 e 585 comma 1 c.p., è illegittima l'applicazione di una misura coercitiva, qualora l'arresto non sia stato poi convalidato⁷. Invero, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., non si può tenere conto della circostanza aggravante dell'uso di un'arma, che non è qualificabile «ad effetto speciale», ai fini della determinazione della pena in funzione dell'applicazione delle misure cautelari. Pertanto, posto che il delitto di cui all'art. 582 c.p. è punito, nel massimo, con la pena edittale di tre anni di reclusione, per tale reato, pur aggravato nei termini anzidetti, non possono applicarsi misure cautelari coercitive, ai sensi dell'art. 280 comma 1 c.p.p., se non nel caso di positiva convalida dell'arresto in flagranza (consentito per tale delitto dall'art. 381 comma 2 lett. f) c.p.p.): ne deriva che non vi sono spazi per eccezioni alle regole ordinarie sulle condizioni di applicabilità delle misure cautelari di cui all'art. 280 c.p.p. quando la convalida manchi (o venga a cadere in sede di impugnazione).

3. Segue. *I gravi indizi di colpevolezza.*

L'applicazione di una misura cautelare personale presuppone, inoltre, che a carico di chi vi sarà sottoposto sussistano «gravi indizi di colpevolezza» (art. 273 comma 1 c.p.p.). La locuzione, in via di prima approssimazione, rinvia ad una solida piattaforma indiziaria in ordine alla responsabilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, con l'obiettivo di neutralizzare disinvolute iniziative cautelari; a tale substrato indiziario si raccorda il requisito, negativo, dell'assenza di «una causa di giustificazione o di non punibilità» ovvero «di estinzione del reato» o «della pena che si ritiene possa essere irrogata» (art. 273 comma 2 c.p.p.).

I dubbi interpretativi che hanno attinto la formula dei «gravi indizi di colpevolezza» non ne hanno comunque oscurato l'autentico significato di regola orientativa del convincimento giudiziale, che opera nello stadio dell'attività decisoria in cui occorre misurare l'efficacia persuasiva dell'intero patrimonio probatorio di cui il giudice dispone e che segue, sul piano logico e cronologico, distinguendosene, lo stadio relativo alla disamina dei singoli esperimenti gnoseologici⁸. In altri termini, la locuzione evoca la forza persuasiva degli elementi di prova acquisiti rispetto alla ricostruzione del fatto

⁷ Cass., 21 marzo 2017, n. 16176, in *C.e.d.*, n. 270133.

⁸ D. NEGRI, *Fumus commissi delicti. La prova per le fattispecie cautelari*, Giappichelli, 2004, p. 208-209.

che, se confermata negli sviluppi del processo, condurrà alla condanna dell'imputato.

L'assunto è denso di implicazioni. In primo luogo, nessuna sovrapposizione concettuale e giuridica è possibile tra il termine «indizi» contenuto nell'art. 273 comma 1 c.p.p. e il significato che esso assume nell'art. 192 comma 2 c.p.p.⁹; in secondo luogo, e per ciò stesso, non è desumibile dal richiamo alla sola «gravità» degli indizi l'esclusione in ambito cautelare degli ordinari criteri di valutazione della prova critica/logica; ancora, e più in generale, non dovrebbero ammettersi interpretazioni che, muovendo da una visione riduttiva circa la nozione di «indizi», escludano *tout court* l'applicabilità nel settore delle misure cautelari personali delle disposizioni del titolo I del libro III del codice, ed in particolare dei criteri legali di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p.

Peraltro, proprio alla luce delle resistenze giurisprudenziali al recepimento nel campo delle cautele personali di alcune basilari regole poste a presidio della legalità della prova e della sua corretta valutazione, la l. 1° marzo 2001, n. 63 ha interpolato l'art. 273 c.p.p., inserendovi il comma 1-*bis*, il quale prescrive che nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si deve tenere conto sia dei divieti probatori di cui agli artt. 195 comma 7, 203 e 271 comma 1 c.p.p., sia della regola di valutazione *ex art.* 192 comma 3 e 4 c.p.p.

Il segnale agli interpreti è stato chiaro, ma veicolato da un testo inadeguato allo scopo, perché imperniato su specifici richiami normativi: ne sono scaturite prassi applicative ispirate al canone *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*¹⁰. Senza dire che lo stesso trapianto in ambito cautelare del criterio valutativo concernente la chiamata in correità ha dato luogo, inizialmente, ad una crisi di rigetto, tradottasi in una lettura «riduttiva» dell'art. 192 comma 3 c.p.p., per la quale, ai fini della adozione dei provvedimenti *de libertate*, i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie non necessariamente devono raggiungere il livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito. Nella versione più «conservatrice», questa linea di pensiero ha ritenuto addirittura superfluo il carattere «individualizzante» dei riscontri. Sono dovute intervenire le Sezioni unite della Corte di cassazione per chiarire che le dichiarazioni accusatorie rese dal (coindagato o) coimputato nel medesimo reato o da persona (indagata o) imputata in un procedimento connesso o collegato, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 comma 1 c.p.p. soltanto se, «oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse»¹¹.

La regola di giudizio espressa dal sintagma «gravi indizi di colpevolezza» si compone di due momenti logico-razionali: l'uno statico, l'altro dinamico.

La dimensione statica del giudizio, che attiene al grado di conferma probatoria della ricostruzione del fatto, implica il ricorso agli stessi criteri di valutazione della prova che trovano applicazione nel giudizio sul merito dell'imputazione. In quest'ottica, il giudice, chiamato ad esprimere una valutazione di esistenza allo stato degli atti, è tenuto a comportarsi come se fosse investito della decisione finale; di tal che, il grado di concluzione probatoria cui deve attingere l'ipotesi accusatoria contenuta nell'addebito provvisorio è analogo a quello richiesto, per la pronuncia di condanna, dal

⁹ Cfr. Cass., 8 marzo 2017, n. 22968, in *C.e.d.*, n. 270172; Cass., 24 gennaio 2017, n. 6660, *ivi*, n. 269179.

¹⁰ Cfr. Cass., 8 marzo 2017, n. 22968, *cit.*, e Cass., 24 gennaio 2017, n. 6660, *cit.*, secondo cui, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, i «gravi indizi di colpevolezza» non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192 comma 2 c.p.p. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi -, non richiamato dall'art. 273 comma 1-*bis* c.p.p.

¹¹ Cass., sez. un., 30 maggio 2006, n. 36267, in *Giur. it.*, 2006, p. 2291.

combinato disposto degli artt. 530 comma 2 e 533 comma 1 c.p.p. Naturalmente, essendo fondata su un materiale probatorio “diverso” da quello che costituirà la piattaforma della decisione finale, la valutazione anticipata di responsabilità potrebbe non essere confermata all’esito del processo. Ma tale eventualità non incrinerebbe l’affidabilità *illo tempore* conseguita, sulla base degli elementi di prova disponibili, dalla ricostruzione del fatto congruente con l’ipotesi di accusa, che appariva, sia pure provvisoriamente, non contraddetta da ragionevoli ipotesi antagoniste¹².

Il momento dinamico, o prognostico, del giudizio è legato alla necessità di proiettare il risultato di conferma raggiunto dall’ipotesi di colpevolezza nel fluire dell’accertamento probatorio, per tararne il grado di futura resistenza. Alla base, l’esigenza di evitare che la restrizione della libertà personale possa rivelarsi ingiustificata in quanto fondata su risultati probatori effimeri, destinati a dissolversi nel prosieguo delle indagini o nell’impatto con le regole dibattimentali di formazione della prova.

Le precedenti considerazioni comportano l’ovvia conseguenza che quanto più si protrae nel tempo l’attività di raccolta degli elementi di prova e quanto più lontano è il fatto rispetto al momento dell’accertamento, tanto meno sono pronosticabili ulteriori significativi arricchimenti del compendio indiziario e tanto più la valutazione di questo deve essere aderente alla probabilità di fondare sui risultati raggiunti una sentenza di condanna¹³.

Sotto il profilo della estensione, per così dire, “orizzontale”, il termine «colpevolezza», nel linguaggio della Costituzione (art. 27 comma 2 Cost.) e del codice di rito (art. 533 comma 1 c.p.p.), evoca «reità, attribuzione o riconoscimento di responsabilità, di un determinato soggetto rispetto ad un determinato fatto»¹⁴. Da tale conclusione deriva, quale immediato corollario, che la colpevolezza cui allude l’art. 273 comma 1 c.p.p. implica un giudizio “allo stato degli atti” in cui si proiettano a ritroso tutti i requisiti necessari a condannare, senza alcuna esclusione.

Volendo attribuire al termine la sua massima estensione semantica e giuridica, dovremmo ritenere che esso, come confermato *a contrario* dal catalogo delle formule assolutorie *ex* 530 comma 1 e dalla previsione dell’art. 531 c.p.p., rimandi alla commissione di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole, in considerazione del quale l’autore risulti punibile. A dirla tutta, modellata la nozione di colpevolezza sul complesso dei requisiti occorrenti per condannare, andrebbero ad essa ricondotte anche le condizioni di procedibilità, in mancanza delle quali il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 529 c.p.p.

Se non che, l’art. 273 c.p.p., dopo aver individuato, al comma 1, nella sussistenza dei «gravi indizi di colpevolezza», il fondamento “positivo” dell’esercizio del potere cautelare, prevedendo, al successivo comma 2, il divieto di applicazione di misure cautelari «se *risulta* che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, di non punibilità o se *sussiste* una causa di estinzione del reato ovvero (...) della pena», riserva un trattamento autonomo, in sede cautelare, ai temi probatori della antiggiuridicità e della punibilità in senso lato; detto diversamente, al fondamento “negativo”

¹² In proposito, cfr. Cass., 4 maggio 2005, n. 19867, in *C.e.d.*, n. 232601.

¹³ Cass., 13 febbraio 2015, n. 13980, in *C.e.d.*, n. 262300.

¹⁴ G. VASSALLI, voce *Colpevolezza*, in *Enc. giur.*, vol. VI, Treccani, 1988, p. 1.

del predetto potere, che in tanto può essere esercitato, in quanto *manchino* cause di giustificazione, di non punibilità, di estinzione del reato o della pena. La disposizione, in altri termini, delinea autonome regole di giudizio nell'accertamento del fatto tipico e del comportamento colpevole del suo autore, da un lato, della anti giuridicità e della punibilità, dall'altro. Mentre, la valutazione cautelare a sfondo prognostico sulla "commissione colpevole del fatto tipico" deve tenere conto della regola di giudizio che governerà l'accertamento, all'esito del processo di merito, dei fondamenti positivi della responsabilità penale, la verifica anticipata dell'anti giuridicità e della punibilità risulta affrancata dalla regola dibattimentale che assimila il dubbio probatorio alla prova positiva delle scriminanti, delle cause di non punibilità e delle cause estintive del reato ed incentrata sulla specifica previsione che subordina l'effetto "inibitorio" di queste ultime entità sull'esercizio del potere cautelare alla *positiva emersione* delle stesse allo stato degli atti.

Sembra corretto ritenere che anche l'imputabilità, in linea con la moderna teoria del reato, che la qualifica come presupposto della colpevolezza in senso sostanziale¹⁵, piuttosto che come semplice capacità a subire la pena, concorra a delineare il quadro dei requisiti oggetto di accertamento "positivo", a mente dell'art. 273 comma 1 c.p.p.

Va, infine, segnalato che la giurisprudenza di legittimità include tra le «cause di non punibilità» ostative all'adozione delle misure cautelari anche le «cause di improcedibilità dell'azione penale», così assoggettandole alla regola di giudizio fissata nel comma 2 del medesimo articolo¹⁶.

Stante la comunanza di oggetto - il tema della colpevolezza - tra il giudizio provvisorio espresso a conclusione del procedimento cautelare e le decisioni intermedie che, nel procedimento principale, provocano i passaggi di stato verso la sentenza definitiva, non sembra revocabile in dubbio che l'apprezzamento del presupposto di cui all'art. 273 c.p.p. risulti precluso, in mancanza di elementi sopravvenuti, quando sia intervenuta durante l'evoluzione processuale una decisione sul merito talmente approfondita da assorbire, appunto, la valutazione di quel requisito. In tale prospettiva, il criterio dell'assorbimento opera senz'altro, *rebus sic stantibus*, quando sia stata emessa una sentenza di condanna, ancorché non definitiva, che, sul tema da accertare, costituisce il modello ideale di completezza dell'ordinanza cautelare, intesa come provvedimento "allo stato degli atti", pervenendo ad una ricostruzione dei fatti più probabile di ogni altra e, pertanto, dotata di maggiore affidabilità.

Sarebbe in aperta antinomia con la coerenza stessa del sistema la simultanea presenza di due provvedimenti giurisdizionali contrastanti sul tema della colpevolezza, l'uno incidentale e di tipo (anche) prognostico, l'altro fondato sul pieno merito e suscettibile di passare in giudicato¹⁷.

Naturalmente, la preclusione può essere superata al sopravvenire di elementi nuovi, che restituiscono autonomia alla vicenda cautelare rispetto alle dinamiche del procedimento principale.

¹⁵ M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I (art. 1-84), Giuffrè, 2004, p. 325 ss.

¹⁶ Cfr. Cass., 25 febbraio 2016, n. 8618, in *C.e.d.*, n. 265847.

¹⁷ Cfr. Cass., sez. un., 25 ottobre 1995, n. 38, in *Cass. pen.*, 1996, p. 776.